



Civile Sent. Sez. 1 Num. 18249 Anno 2015

Presidente: FORTE FABRIZIO

Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

Data pubblicazione: 17/09/2015

SENTENZA

sul ricorso 2250-2009 proposto da:

CIPOLLI MAURO (C.F. CPLMRA57E23I138I), LICHERI
SUSANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
AREZZO 54, presso l'avvocato FLAVIANO MINDOPI, che
li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GIANNI BERRETTA, FEDERICO DI MAIO, giusta procura in
calce al ricorso;

2015

1165

- ricorrenti -

contro

LOPEZ CONSUELO MICHELA, LOPEZ GIANLUCA, GUSELLA

Am



LUIGINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI 11, presso l'avvocato ENRICO SANTIN, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

COMPOSTELLA ANGELO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONSERRATO 34, presso l'avvocato SILVIA GOLINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DONATELLA VICARI, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

contro

EREDI DI LOPEZ WALTER: LOPEZ CONSUELO MICHELA, LOPEZ GIANLUCA, GUSELLA LUIGINA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3126/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2015 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato DI MAIO FEDERICO che si riporta;

udito, per i controricorrenti LOPEZ CONSUELO +2, l'Avvocato SANTIN ENRICO che ha chiesto: carenza di legittimazione passiva e rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Am

Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso per quanto di
ragione.

Amv



Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 marzo 2003, il Tribunale di Milano condannava Angelo Compostella, agente di cambio, al pagamento in favore di Mauro Cipolli e Susanna Licheri della somma di lire 221.000.000 (oltre accessori), quale saldo creditorio esistente presso di lui, alla data del 15.11.1997, del rapporto di gestione finanziaria di titoli (già posseduti dai predetti) e patrimonio instaurato alla fine del 1993 per il tramite di Valter Lopez, procuratore alle grida del Compostella nei cui confronti quest'ultimo aveva proposto domanda di manleva (assumendo che egli aveva instaurato con i predetti un rapporto "parallelo"); domanda che il Tribunale, nella contumacia del Lopez, respingeva. Il suddetto saldo creditorio –che il Compostella aveva contestato allegando che il rapporto con gli attori si era chiuso alla fine di ottobre 1995 con un saldo negativo- il Tribunale accertava sulla base di una comunicazione scritta, prodotta dagli attori, proveniente dallo Studio del Compostella, con timbro del medesimo e sottoscrizione, documento cui attribuiva valore di riconoscimento di debito, evidenziandone peraltro la idoneità, nel contesto del rapporto in esame, a creare pieno affidamento negli attori. Ciò tenendo anche presente che il Compostella rispondeva dei fatti compiuti dal suo ausiliare, che aveva autorizzato ad avvalersi della carta intestata dello Studio e dei relativi timbri promuovendolo come interlocutore nel rapporto con gli attori e ingenerando quindi colposamente in questi ultimi la ragionevole convinzione circa la sussistenza di un valido potere di rappresentanza.

Su gravame del Compostella, cui resistevano Cipolli e Licheri, la Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 26 novembre 2007, ha, in parziale riforma, condannato l'appellante al pagamento della somma di lire 116.000.000 (oltre accessori), tenendo fermo il rigetto della domanda di manleva nei confronti del Lopez. Ha, in sintesi, osservato: a)che

AMV



l'appellante, non avendo assolto all'onere di provare che il rapporto si fosse chiuso nel dicembre 1995 con un saldo negativo e che le controparti avessero instaurato con il Lopez un rapporto parallelo, è tenuto alla restituzione del saldo esistente sul conto intestato al Cipolli; b) che tuttavia non può ritenersi prova sufficiente della misura di tale saldo il documento cui ha fatto riferimento il primo giudice, cioè la comunicazione del saldo a credito in lire 221 milioni al 15.11.1997, su carta intestata a "Valter Lopez, Studio dott. Angelo Compostella, Agente di cambio", e da quest'ultimo sottoscritta (come dichiarato dal Compostella e non contestato dalle controparti); c) che infatti al riconoscimento di debito effettuato dal Lopez non può applicarsi il principio della apparenza del diritto richiamato dal Tribunale, perché la ricognizione di debito produce solo una astrazione processuale della causa del debito stesso (art.1988 cod.civ.) ma non costituisce autonoma fonte di obbligazione, sì che alla dichiarazione del Lopez non può attribuirsi l'effetto di una assunzione di un obbligo del quale il Compostella possa essere ritenuto responsabile in quanto apparente rappresentato; d) che, piuttosto, gli assegni per complessive lire 116 milioni in favore del Cipolli, prodotti dal Compostella allegando di averli emessi per le operazioni eseguite in relazione al rapporto in questione, pur non provando l'estinzione del debito da parte dell'appellante (non avendo egli chiesto la verifica delle firme di girata disconosciute dal Cipolli), costituiscono prova idonea del debito su di lui gravante.

Avverso tale sentenza Mauro Cipolli e Susanna Licheri hanno proposto ricorso per cassazione, cui resiste il Compostella con controricorso. Gli intimati eredi di Valter Lopez -Consuelo Michela Lopez, Gianluca Lopez e Luigina Gusella- hanno con controricorso eccepito la propria carenza di legittimazione passiva avendo perso tale qualità di eredi per rinuncia. I ricorrenti hanno depositato memoria.

AM



Motivi della decisione

1. Il ricorso si basa su quattro motivi. **1.1.** Con il primo i ricorrenti lamentano, sotto il profilo del vizio di motivazione, la inadeguata considerazione della natura del rapporto intrattenuto dall'agente di cambio Compostella con il suo *remisier* Lopez: rapporto che i ricorrenti avevano prospettato come assimilabile a quello (regolato all'epoca dalla legge n.1/1991) intercorrente tra l'intermediario finanziario e il promotore da lui incaricato, con la conseguente responsabilità dell'intermediario-agente di cambio per tutti gli atti compiuti dal *remisier*. **1.2.** Con il secondo motivo lamentano il vizio di motivazione sulla natura del rapporto intrattenuto dal Compostella con i clienti Cipolli e Licheri. **1.3.** Con il terzo motivo denunciano la violazione dell'art.13 comma 10 della legge n.1/1991, assumendo che la Corte di Milano non avrebbe considerato come da tale norma derivi l'inversione a carico dell'intermediario dell'onere della prova nei giudizi di danno promossi dai clienti in relazione ad atti compiuti dal promotore finanziario nello svolgimento delle incombenze loro affidate dall'intermediario stesso. **1.4.** Con il quarto motivo censurano, sotto il profilo del vizio di motivazione, l'affermazione della Corte d'appello secondo cui al riconoscimento di debito effettuato dal Lopez non può applicarsi, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il principio della apparenza del diritto: sostengono, da un lato, che la Corte di Milano avrebbe erroneamente interpretato la sentenza del Tribunale, che aveva più esattamente fatto riferimento alla apparenza di un potere di rappresentanza in capo al Lopez creata dal Compostella; dall'altro che la Corte stessa sarebbe incorsa nell'erronea interpretazione di diritto secondo la quale la ricognizione di debito di cui all'art.1988 cod.civ. si attagli alla disciplina della attività di intermediazione mobiliare e dei servizi di

Am



investimento, non avendo considerato il principio di inversione dell'onere della prova di cui sopra.

2. Osserva innanzitutto il Collegio che il secondo motivo è inammissibile. Con esso viene censurata -sotto il profilo della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (così la rubrica)- la statuizione della Corte distrettuale secondo la quale la domanda di condanna del Compostella alla restituzione del saldo esistente sul conto intestato al Cipolli è fondata *a prescindere dal fatto che quest'ultimo e la Licheri avessero erroneamente ritenuto di aver instaurato con l'agente di cambio un rapporto di gestione patrimoniale anziché di titoli*. La illustrazione del motivo si conclude però con un quesito di diritto (*"Dica la S.C. se, vigente la legge 2 gennaio 1991 n.1 e la successiva disciplina dei servizi di investimento, la negoziazione di titoli all'insaputa del cliente e su autonoma predisposizione degli ordini di borsa da parte del mandatario di cui si avvale l'agente di cambio si configuri come gestione patrimoniale come ha individuato il primo giudice"*), non già con una sintesi del fatto controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Ciò costituisce di per sé causa di inammissibilità del motivo, a norma dell'art.366 bis cod.proc.civ. (applicabile nella specie in ragione dell'avvenuto deposito della sentenza impugnata nel vigore della norma), che per l'appunto prescrive, nel caso previsto dall'art.360 comma primo n.5 cod.proc.civ., la formulazione del momento di sintesi di cui sopra (avente la funzione di chiarire gli esatti termini della critica alla ricostruzione in fatto esposta nella sentenza impugnata), non già del quesito di diritto richiesto per i casi di violazione di norme di diritto previsti dai numeri da 1 a 4 dell'art.360 citato. Può aggiungersi, per completezza, che dall'illustrazione

Amv



del motivo non emerge in alcun modo la ragione per la quale l'identificazione della natura (se di gestione patrimoniale o negoziazione titoli) del rapporto tra il Compostella e gli odierni ricorrenti rivesta rilevanza ai fini della decisione della causa: in difetto di che la censura, in quanto sostenuta da un mero interesse astratto cui l'ordinamento giuridico non offre tutela giurisdizionale, si mostra anche sotto questo profilo inammissibile.

3. Analoghe considerazioni valgono per il primo motivo, ove alla doglianza rubricata con riferimento al vizio di motivazione ("*Sugli effetti della figura del Lopez, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia*") non segue un momento di sintesi redatto alla stregua delle prescrizioni contenute nell'art.366 bis cod.proc.civ., bensì tre quesiti di diritto sulla assimilabilità della figura del *remisier* dell'agente di cambio a quella del promotore finanziario regolata (all'epoca) dalla legge n.1/1991 e sulla responsabilità dell'agente di cambio per tutti gli atti -ivi compresa nella specie la comunicazione del Lopez in data 15.11.1997- compiuti dal *remisier* suo mandatario.

AMV

4. Il terzo e quarto motivo sono esaminabili congiuntamente, vertendo entrambi sulla questione di diritto (pur se impropriamente prospettata anche sotto il profilo del vizio di motivazione con il quarto motivo) concernente la riferibilità al Compostella -esclusa dalla Corte distrettuale- del riconoscimento di debito contenuto nella comunicazione sottoscritta dal Lopez il 15.11.1997 su carta intestata dello Studio.

Ritiene il Collegio che le doglianze espresse al riguardo dai ricorrenti sono prive di fondamento. Rettamente la Corte distrettuale ha rilevato come la dichiarazione ricognitiva sottoscritta dal Lopez non possa essere considerata quale autonoma fonte di obbligazione, i suoi effetti essendo circoscritti dal disposto dell'art.1988 cod.civ., norma generale senz'altro applicabile nella specie. Non utile dunque si mostra il riferimento alla responsabilità solidale



dell'intermediario verso i clienti, che (cfr.ex multis Cass.n.1741/11) è relativa ai danni prodotti da fatto illecito del promotore rientrante nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidategli: nella specie invero la ricognizione di debito sottoscritta dal Lopez non può qualificarsi -né risulta dedotta in giudizio- come un fatto illecito in sé produttivo di danno, del quale il Compostella possa essere chiamato a rispondere, in base alla invocata normativa della legge n.1/1991 o ai principi giurisprudenziali regolanti la rappresentanza apparente. Decisivo, cioè, è che la responsabilità del Compostella per i danni che fossero eventualmente derivati ai ricorrenti dalla attività del Lopez non vale ad attribuire alla dichiarazione sottoscritta da questi l'efficacia di prova ai fini dell'accertamento del debito del primo verso i ricorrenti. Il rigetto delle doglianze in esame ne deriva dunque di necessità.

5. Le spese seguono la soccombenza, onde debbono condannarsi i ricorrenti in solido al rimborso in favore del Compostella delle spese liquidate come in dispositivo, mentre se ne ritiene giustificata la compensazione nei confronti degli eredi Lopez, nei cui confronti nessuna domanda è stata svolta in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso in favore di Angelo Compostella delle spese di questo giudizio di legittimità, in € 4.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge; compensa le spese nei confronti degli eredi Lopez.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione il 18 giugno 2015. *in n ✓*